



COMUNE DI BORDIGHERA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI
OGGETTI REPERITI**

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 13 del 24 Aprile
2014 – In vigore dal 10 Giugno 2014



COMUNE DI BORDIGHERA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1) Il presente regolamento disciplina la custodia e la riconsegna delle cose mobili reperite nel territorio comunale e consegnate al Sindaco secondo quanto disposto negli articoli dal 927 al 931 del Codice Civile. A norma del presente regolamento, il soggetto competente a ricevere la consegna per conto del Sindaco è la Polizia Municipale dove opera l'Ufficio "Oggetti Reperiti".

2) Ogni oggetto reperito è depositato presso l'Ufficio e dovrà essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento. Verranno annotati su un apposito registro informatico, tramite programma accessorio a "Concilia", tutti gli oggetti eccetto chiavi, sciarpe, libri o simili, nonché gli oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, foto, agendine, secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al servizio ed in relazione alle esigenze dell'Ufficio. Su tale programma verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto reperito.

3) Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio.

4) E' di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, competente per territorio, l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge n. 110 del 18.4.1975, eventualmente rinvenute nel territorio del Comune di Bordighera.

5) Qualora l'oggetto reperito sia deperibile, l'Ufficio provvede dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione nel registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose reperite, come per motivi di igiene.

6) L'ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. Tale operazione è d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive.

7) Nel caso vengano trovate sostanze pericolose, nocive o sospette, il Comando Polizia Municipale provvederà alla distruzione immediata dell'oggetto.

ART. 2 - CICLOMOTORI E BICICLETTE

1) Vengono assimilate alle cose mobili le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.

2) Al momento del deposito di un ciclomotore da parte di cittadini e/o Enti, l'ufficio farà accertamenti sul furto, in base al numero di telaio del veicolo. Qualora il ciclomotore risulti rubato verrà eseguita la procedura per gli adempimenti previsti per legge. Nel caso la



COMUNE DI BORDIGHERA

ricerca al terminale dia esito negativo il ciclomotore sarà introdotto come oggetto reperito e seguirà la prassi prevista dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

3) Qualora si presenti, durante il periodo di giacenza del ciclomotore, il proprietario per il ritiro, l'Ufficio dovrà accertarsi, oltre che dell'identità dello stesso, anche dei dati propri del veicolo, chiedendo l'esibizione del certificato di conformità del ciclomotore ed altri documenti comprovanti la proprietà del medesimo.

4) Durante il periodo di deposito verranno fatti da parte dell'Ufficio ulteriori accertamenti sul furto al terminale per i ciclomotori giacenti; se risulteranno negativi verrà invitato il reperitore, il quale potrà ritirare il mezzo nei termini previsti dal presente regolamento.

5) All'atto del ritiro del ciclomotore da parte del reperitore, l'Ufficio rilascerà allo stesso ricevuta numerata del registro di giacenza, con la quale potrà essere richiesta alle competenti Autorità copia del certificato di conformità del ciclomotore.

6) Per le biciclette depositate all'Ufficio, ove sia possibile, verrà seguita la prassi per l'accertamento sul furto come per i ciclomotori. Il proprietario che si presenti per il ritiro durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del C.C. dovrà fornire all'Ufficio oltre ad una descrizione, la più dettagliata possibile, anche la denuncia di smarrimento del veicolo. Il cittadino non potrà prendere visione delle biciclette in giacenza. Per la riconsegna al reperitore si seguirà la prassi prevista per i ciclomotori.

7) Sia il proprietario che il reperitore, per il ritiro dei veicoli, dovranno pagare le spese di deposito previste dalle tariffe vigenti al momento.

ART. 3 - COSE REPERITE E CONSEGNATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE O AD ALTRE AUTORITA'

1) Quando la consegna delle cose reperite ha luogo tramite le autorità di Pubblica Sicurezza od altri Enti, i relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento saranno, a cura dell'Ufficio, allegati al verbale di cui all'art. 2, previa verifica degli oggetti trasmessi e rilascio agli organi depositanti di un visto da apporre, per ricevuta, sulle minute degli elenchi di accompagnamento.

2) L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità che si possono verificare quando la riconsegna a terzi degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

ART. 4 - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

1) Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazioni effettuate quindicinalmente con manifesti affissi all'Albo della Polizia Municipale ed all'Albo Pretorio on-line.



COMUNE DI BORDIGHERA

ART. 5 - RESTITUZIONE DOCUMENTI

- 2) Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Bordighera, l'Ufficio è tenuto ad inviare comunicazione agli interessati, ma non a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo; fanno eccezione i passaporti perché sono privi dell'indirizzo del proprietario.
- 3) Per i residenti in altri Comuni, previo esperimento di un primo contatto telefonico di avviso, ove possibile, verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza a mezzo posta con tassa a carico (Art. 54 D.P.R. n. 156 del 29/3/1973). Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti, o simili verrà provveduto al trasferimento anche di questi ultimi, purché di dimensioni ridotte.
- 4) Per quanto concerne documenti contenuti in borse, verranno trasmessi solo i documenti e l'interessato sarà portato a conoscenza del deposito presso l'Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta, oppure spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario.
- 5) Per i documenti appartenenti a stranieri, sarà seguita la procedura prevista dall'art. 19 con la spedizione dei documenti al Consolato di provenienza.
- 6) Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di C/C, tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi alla banca emittente perché essa provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.
- 7) Tutti i documenti resteranno a disposizione degli interessati per un periodo massimo di trenta giorni dalla data di consegna all'Ufficio, dopo di che sarà provveduto alla trasmissione con appositi elenchi dei documenti stessi ai vari uffici che li hanno rilasciati. Gli oggetti privi di valore di cui all'art. 2, dopo un periodo massimo di giacenza di trenta giorni, saranno alienati ed inviati alla distruzione.

ART. 6 - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

- 1) L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.
- 2) In caso di decesso dell'avente causa, l'oggetto reperito dovrà essere consegnato agli eredi purché muniti di regolare attestazione come previsto dall'art. 929 del C.C. L'oggetto reperito potrà essere consegnato agli eredi solamente se il decesso del reperitore è avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di giacenza.
- 3) Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire a richiesta la denuncia di smarrimento o di furto



COMUNE DI BORDIGHERA

fatta alle componenti Autorità di P.S.. Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.

4) Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a Ufficio e al Magazzino né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti reperiti.

5) L'Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, portando a conoscenza l'interessato di notificare del rinvenimento l'ufficio presso il quale aveva sporto denuncia di smarrimento/furto. Chi ritira l'oggetto firmerà sul verbale per ricevuta.

ART. 7 - RICHIESTA DA PARTE DEL REPERITORE DEL PREMIO DI LEGGE

1) A norma dell'art. 930 C.C. spetta al reperitore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede € 100,00, il prezzo per il sovrappiù è di un ventesimo.

2) Il proprietario, portato a conoscenza della richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 930 C.C., dal reperitore può lasciare allo stesso, depositandolo presso l'Ufficio il premio previsto; oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al reperitore la cifra prevista per Legge rilasciando per ciò una dichiarazione firmata all'Ufficio.

3) L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 C.C. tra proprietario e reperitore.

4) Non spetterà alcun premio agli Agenti della Polizia Municipale, agli agenti di P.S., ai dipendenti di Enti Pubblici, per i reperimenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici, dei Musei, di mostre ed altro per gli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato all'interno delle vetture.

5) Per quanto riguarda il reperimento di titolo di credito, si applica per intero la percentuale prevista dall'art. 930 C.C. ove trattasi di titoli al portatore e per i titoli nominativi, ma circolanti come titoli al portatore.

ART. 8 - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL REPERITORE

1) Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del reperitore, il quale lo potrà ritirare entro un mese successivo dalla data predetta. Sarà data comunicazione al reperitore, tramite lettera, di essere diventato proprietario dell'oggetto reperito. La consegna dell'oggetto al reperitore è



COMUNE DI BORDIGHERA

subordinata all'accertamento della sua identità personale ed alle condizioni previste dagli artt. 24 e 25 del presente Regolamento.

2) Il reperitore, se per documentate cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà, farà trascorrere i termini previsti per il ritiro degli oggetti di cui all'art. 37, potrà, in via del tutto eccezionale, se l'oggetto è ancora depositato presso l'Ufficio "oggetti reperiti", inoltrare all'Ufficio domanda per chiedere la riconsegna oltre i termini previsti. L'Ufficio visto gli atti, può concedere al reperitore di ritirare quanto di sua pertinenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di avviso, pena la decadenza di tutti i suoi diritti.

ART. 9 - STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

1) La stima del valore degli oggetti viene fatta d'ufficio. Quando si presume che l'oggetto abbia un valore rilevante si provvederà tramite un perito di fiducia dell'Amministrazione il quale, dopo una attenta ricognizione, stabilirà l'effettivo valore dell'oggetto. Il costo della perizia è totalmente a carico di chi fruirà dell'oggetto (titolare, reperitore o Amministrazione in caso di acquisto della proprietà)

2) Il proprietario od il reperitore di un oggetto di valore possono chiedere all'Amministrazione Comunale, mediante l'Ufficio Oggetti Reperiti, di formulare attraverso un perito di fiducia dell'Amministrazione, la stima sugli oggetti reperiti e depositati presso il competente ufficio con spese a carico del proprietario e/o del reperitore.

3) Qualora nel lasso di tempo intercorrente per la stima, vengono a scadere i termini per il ritiro dell'oggetto, questi vengono automaticamente prorogati.

4) Delle operazioni suindicate, come pure della stima del valore degli oggetti ed ogni altra formalità inerente il servizio, va fatta annotazione sul registro di cui all'art. 2.

ART. 10 - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

1) Decorsi i termini previsti dall'art. 37 senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale, oltre che nei casi previsti dall'art. 37 ultimo comma.

2) L'Ufficio "Oggetti Reperiti" provvederà, entro la fine di ogni anno, ad effettuare un elenco in duplice copia degli oggetti che siano divenuti di proprietà del Comune. Una copia di tali elenchi, firmata per ricevuta da parte dell'incaricato dell'Economato, verrà ritirata dall'Ufficio come ricevuta dell'avvenuta consegna degli oggetti a valore.

3) L'Ufficio Economato, curerà, dopo una opportuna scelta, la vendita degli oggetti a valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento.

4) Gli oggetti di magazzino, divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali, e/o altri oggetti privi di valore



COMUNE DI BORDIGHERA

commerciale, saranno consegnati ad Associazioni di beneficenza in caso di mancanza di interesse da parte delle stesse, si provvederà alla loro distruzione su autorizzazione del Comandante della Polizia Municipale.

5) Per ciclomotori, biciclette e simili divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere redatto un elenco con l'annotazione, ove possibile, della marca e del numero di telaio, seguendo poi le procedure previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 915 del 10.10.1982.

6) Tutte le somme di denaro residue, compresi anche i premi eventualmente non ritirati dai repertori nei termini previsti, verranno versate alla Cassa Comunale dopo che l'Ufficio avrà predisposto deliberazione per l'introito da parte del Comune di dette somme, e l'ufficio Ragioneria, opportunamente informato, avrà emesso la relativa reversale per l'incasso. Il denaro straniero quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, verrà cambiato in valuta italiana ed andrà a sommarsi all'importo sopra citato. Quando trattasi di denaro straniero di difficile negoziazione o costituito da monete metalliche straniere verrà distrutto. I beni di valore potranno essere alienati nel modo ritenuto più proficuo e l'incasso incamerato dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 11 - REPERIMENTO TARGHE

1) Quando vengono depositate all'Ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati al P.R.A. si procederà come segue:

- **A** - per le targhe di veicoli immatricolati nella Provincia di Imperia, l'Ufficio farà accertamento al P.R.A. attraverso l'Ufficio Contravvenzioni, per risalire al proprietario.

Se trattasi di persone residenti nel Comune si seguirà quanto previsto dall'art. 18; per i non residenti si seguirà invece quanto previsto dall'art. 19.

- **B** - per le targhe di veicoli immatricolati in altre provincie, l'Ufficio invierà, nei modi previsti dall'art. 19, le targhe agli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile competenti per territorio.

Le targhe non ritirate nei termini previsti dall'art. 23, verranno inviate all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile seguendo le procedure previste da detto articolo.